ACCORDO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI TREIA COORDINATO CON I PROFILI DI INTERESSE OPERATIVO DELLE FORZE DI POLIZIA TERRITORIALI

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Macerata ed il Sindaco del Comune di Treia, ciascuno per quanto di competenza in relazione agli impegni di seguito assunti;

CONSIDERATO

1. Che sempre più crescente risulta essere la domanda di sicurezza dei cittadini e che quindi assume preminente rilievo la predisposizione di idonei strumenti di prevenzione, quali i sistemi integrati di videosorveglianza nei luoghi pubblici, i quali, come precisato dalla Direttiva n. 558/SICPART/421.2/70 del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 "piattaforma della videosorveglianza integrata" possono fornire una: *"possibile risposta e contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza";*
2. Che di recente le circolari del Ministero dell'Interno n. 11001/110 del 30 aprile 2015 e n. MI-UC- l -1-2015-77 del 21 maggio 2015, contenenti le nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, ribadiscono la necessità di esaltare le potenzialità dei sistemi di videosorveglianza, favorendo il collegamento con le Sale Operative delle Forze di Polizia;
3. Che negli ultimi anni sono intervenute modifiche legislative che hanno meglio definito e ampliato le competenze dei Comuni in materia di sicurezza urbana e videosorveglianza quali:
    - la legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
    - il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
    - la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
    - il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
    - il decreto-legge n. 14/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito nella legge n. 48/2017 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
    - il supplemento ordinario n. 33 della GAZZETTA UFFICIALE - Serie generale - n. 145 del 24/06/2017 con riferimento alla Scheda n°15 dell'Allegato 3, che descrive brevemente il trattamento dati effettuato per finalità di polizia dal sistema S.C.N.T.T;
4. la Circolare del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.550/A/421.2/70/185860 del 6 agosto 2010, unitamente all'atto di indirizzo espresso nel provvedimento generale del Garante della privacy dell'8 aprile 2010, che qui si intendono interamente richiamati, operando un aggiornamento delle regole in materia di videosorveglianza alle intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci ed ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana incentivando il ricorso alla videosorveglianza ed alle relative evoluzioni tecnologiche;
5. Che in data 24 settembre 2020 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Prefettura di Macerata ed il Comune di Treia per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza mediante utilizzo di OCR in ambito sovracomunale, mediante l'integrazione delle informazioni relative ai transiti generate dai sistemi dei comuni aderenti all'accordo, al fine di renderle accessibili agli organi

di polizia statali e locali, per lo svolgimento delle finalità di istituto; si dispone nel predetto Protocollo che, ricorrendone i presupposti e previo assenso del Ministero dell'Interno, il sistema operativo di videosorveglianza potrà costituire in futuro oggetto di collegamento al Sistema Centralizzato Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.);

6. Che tale patrimonio informativo risulta fondamentale ai fini dell'attività di prevenzione, integrando i dispositivi e le risorse destinati al servizio di controllo del territorio, ai fini di polizia giudiziaria e ai fini del controllo del traffico e della mobilità;
7. Che la Circolare n. 2107 del 4 febbraio 2016 a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - sottolinea il ruolo delle Polizie Locali che possono fornire un decisivo apporto nell'ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana;
8. Che la circolare del Ministero dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 2 marzo 2012 sottolinea come la cooperazione tra le Forze di Polizia a competenza generale e Polizia Locale *"può trovare nella gestione dei sistemi di videosorveglianza una possibile risposta e contribuire ad innalzare le attuali aspettative in termini di sicurezza o di vivere la Città "in sicurezza"* e che più in generale gli artt. 6, comma 1, lett. C) e 7 della legge n. 125/2008 prevedono la necessità di realizzare, nell'ambito dell'attività di controllo coordinato del territorio, una efficiente ed efficace collaborazione tra Polizie Locali ed organi delle Forze di Polizia a competenza generale;
9. Che la legge della Regione Marche n. 1/2014 reca la disciplina in materia di ordinamento della Polizia Locale;
10. Che l'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come modificato dall'art. 8 della legge 125 del 2008, consente al personale della Polizia Locale, dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza, di accedere, in deroga all'art. 9 della legge 121/81, allo schedario dei veicoli rubati conservato presso il Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 8 della legge 121/81.

PREMESSO

- Che in base all'art. 13, comma secondo, della legge n. 121/81 il Prefetto assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in Provincia;
- Che in base all'art. 54 D. Lgs. 267/2000 i Sindaci, in qualità di Ufficiali del Governo, nell'esercizio delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, concorrono ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali;
- Che il sistema di videosorveglianza, lettura targhe e di contesto, oggetto dell'Accordo *de quo* integra una delle ipotesi previste dal richiamato "provvedimento in materia di videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 dell'Autorità Garante, con particolare riguardo a quanto previsto al paragrafo 4.6 rubricato "Sistemi integrati di videosorveglianza", intesa come gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche e trattano le immagini nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità indicate nell'informativa minima che dovrà adottare il titolare del trattamento, nel rispetto della finalità perseguita con l'attuazione del collegamento tra Forze di Polizia;
- Che la gestione e l'impiego del sistema di lettura targhe e della videosorveglianza di contesto, oggetto del presente Accordo, avverranno nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, dei provvedimenti e circolari di seguito elencati a cui si rinvia per tutto quanto non previsto nella convenzione:
    - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016: "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - RGPD)";
    - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51: "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15: "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- Decreto del Ministro dell'Interno 24 maggio 2017: "Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di Polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici ed i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";

- Che, secondo il citato GDPR e il D. Lgs. 51/2018, il Titolare del trattamento costituisce il soggetto cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- Che, pertanto, in tale direzione si colloca il presente accordo operativo sia per le finalità di coordinamento, cooperazione ed azione integrata degli attori coinvolti sia in ordine alle modalità di condivisione dell'operatività del sistema di videosorveglianza comunale.

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente atto ha come obiettivo la definizione delle modalità di gestione e di impiego del sistema di videosorveglianza del Comune di Treia al fine di realizzare, dal punto di vista operativo, un'efficace attività di controllo del territorio sia a fini preventivi sia a fini repressivi nonché di monitoraggio della mobilità e del traffico veicolare sul territorio.
2. L'attività di videosorveglianza risponde alla finalità di fornire uno strumento in relazione all'intervento delle Forze di Polizia a competenza generale e di quelle a competenza comunale in adempimento ai propri compiti di istituto.
3. Il sistema è strutturato in modo tale da rilevare in tempo reale situazioni emergenziali o, comunque il verificarsi di condizioni che legittimano l'intervento delle Forze di Polizia.
4. Il sistema consente di archiviare i dati fruibili per finalità di polizia giudiziaria.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo disciplina le modalità operative e di gestione del sistema di videosorveglianza realizzato dal Comune di Treia, il cui flusso di dati gestito attraverso il server comunale - è reso disponibile al Comando Stazione Carabinieri di Treia che, in base alla presente convenzione, potrà usufruirne per specifici e mirati servizi di prevenzione o repressione dei reati e, di regola, mediante sorveglianza non continuativa, nonché in occasione di specifici eventi inerenti l'ordine pubblico.
2. Il Comando Stazione Carabinieri di Treia impegnato nell'assolvimento di altre attività di competenza istituzionale non garantirà la visione continua delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza di proprietà del Comune di Treia.

3. Gli ambiti territoriali di intervento sono esclusivamente quelli ricompresi nelle cartografie, nelle Note Tecniche e nelle Relazioni Tecniche già approvati o successivamente approvati dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 3

Caratteristiche generali del sistema, implementazioni e modalità di fruizione dei dati

1. In linea con quanto previsto dalle "Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48", sancite con accordo in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" in data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, i dati raccolti dagli apparati tecnologici di videosorveglianza ubicati sul territorio sono utilizzati per finalità di sicurezza urbana dai Comuni e per finalità di ordine e sicurezza pubblica, nonché di prevenzione e repressione dei reati dalle Forze di Polizia presenti sul territorio.
2. Il sistema comunale di videosorveglianza ed, in particolare, il flusso dei dati e delle immagini che dal medesimo viene generato, sono resi disponibili al Comando Stazione dei Carabinieri di Treia per le finalità descritte in premessa, che lo sfrutta secondo le modalità di cui all'art. 2.
3. Il Comune si impegna a fornire al Comando Stazione dei Carabinieri di Treia la possibilità di visione dei dati in tempo reale. Fornisce inoltre gli strumenti necessari al trattamento, anche da remoto, dei dati per i compiti d'Istituto. L'Arma gestirà la vigilanza da remoto, compatibilmente con l'assolvimento delle altre attività istituzionali.

Art. 4

Titolarità del Trattamento

1. Per i sistemi ubicati presso il Comune di Treia il titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale del Comune, nella figura del Sindaco pro tempore da cui dipende il Corpo di Polizia Locale.
2. Per il sistema ubicato presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Treia relativo alla visione e gestione dei dati forniti dal Comune di Treia, il Comandante della locale stazione pro tempore è titolare del trattamento relativamente alle finalità di istituto, di prevenzione e repressione dei reati e di gestione dell'ordine pubblico (art. 16 del Regolamento comunale per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto e di lettura targhe approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 aprile 2020).
3. Ciascun responsabile del trattamento adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ai sensi della normativa vigente.
4. Ciascun titolare, attraverso la designazione dei soggetti autorizzati al trattamento, vigila sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge e alle finalità del sistema.

Art. 5

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. I soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento da ciascun titolare.
2. Ai soggetti autorizzati al trattamento sono affidati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, in conformità alle istruzioni del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 51 del 2018.
3. Ai soggetti autorizzati al trattamento è affidata la custodia dei locali dove sono ospitati gli apparati tecnologici per il funzionamento del sistema di videosorveglianza.

Art. 6

Sicurezza dei dati e dei sistemi — Responsabile Protezione Dati (RPD)

1. I titolari, ciascuno per quanto di competenza, ed i responsabili del trattamento si impegnano a proteggere i dati adottando idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. La manutenzione e la gestione dell'impianto verranno garantite dal Comune di Treia, proprietario del sistema di videosorveglianza OCR - lettura targhe e di contesto.
3. All'atto dell'installazione e nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettua l'assistenza rilascia, al Titolare del Trattamento o al Responsabile, una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato, attestante la conformità dell'impianto o del singolo intervento effettuato alle regole di gestione indicate nel presente Accordo operativo.
4. I Titolari, ciascuno nel proprio ambito di competenza, individuano i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 5, tra quegli operatori di Polizia che siano dotati di idonee qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica sulla normativa e sulle prassi relative alla protezione ed al trattamento dei dati in materia di sicurezza pubblica ed urbana.
5. I Titolari e i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti al rispetto di quanto disposto dalla seguente normativa di settore:
    - Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 relativo "*alla protezione* delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
    - Direttiva UE 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
    - D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
    - Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
    - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
    - Regolamento del Comune di Treia per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2020.

Art. 7

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo operativo sulla gestione del sistema di videosorveglianza di contesto e lettura targhe OCR del Comune di Treia, coordinato con i profili di interesse operativo delle Forze di Polizia territoriali, disciplina anche gli obblighi giuridici intercorrenti tra le parti pubbliche aderenti allo stesso.
2. Lo stesso rimane in vigore per anni due prorogabili e l'Accordo verrà aggiornato qualora si renda necessaria una modifica in base a normativa sopravvenuta o comunque in base a direttive di settore.

Allegati:

1. Elenco telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune di Treia;
2. Regolamento comunale per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15 aprile 2020;
3. Dichiarazione di non interferenza.

Treia, lì …….

Comandante della Compagnia Carabinieri di Macerata	**Sindaco del Comune di Treia**
Ten. Col. Roberto De Paoli	*Franco Capponi*